

CUORE DI DONNA
VERBALE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
del giorno 23/05/2022



Il giorno 23, del mese di maggio, anno 2022, su convocazione del Presidente protempore, si sono riuniti presso la sede sociale di via Nazionale, 81 a Casazza, in presenza il Presidente sig.ra Myriam Pesenti e la sig.ra Barbara Sana e in modalità audio-video conferenza i soci dell'associazione CUORE DI DONNA.

Il Presidente Sig.ra Myriam Pesenti assumendo la presidenza dell'adunanza, nomina segretario la Sig.ra Barbara Sana, con incarico di procedere all'accredito dei soci partecipanti e all'annotazione di quanto deciso nell'assise ai fini della redazione del presente verbale.

1^ CONVOCAZIONE

Alle ore 07.00, il Segretario procede a verbalizzare il riepilogo delle presenze in 1^ convocazione:

Soci aventi diritto al voto	n. 293
Soci presenti in 1^ convocazione	n.0
Quorum per la validità dell'assemblea	n. 147
Quorum raggiunto	☐ SI > le operazioni di accredito vengono chiuse ☒ NO > 2^ convocazione

Il risultato del conteggio è comunicato all'assemblea.

2^ CONVOCAZIONE

Alle ore 20.00, constatato che non è stato raggiunto il quorum per la validità dell'Assemblea in prima convocazione, si riprendono le operazioni di accredito. Trascorsa un'ora, le operazioni di accredito vengono chiuse e si procede a verbalizzare il riepilogo delle operazioni effettuate:

Soci presenti in 2^ convocazione	n. 33
Quorum raggiunto	SI > le operazioni di accredito vengono chiuse

Successivamente, il Presidente fa constatare ai presenti la regolare costituzione dell'assemblea e procede nella lettura degli oggetti di discussione all'ordine del giorno che risultano essere:

1) Approvazione nuovo statuto sociale;

Ogni argomento viene discusso e approfondito dagli interventi dei presenti.

Al termine di ogni considerazione in merito al punto in esame, il Presidente incarica il segretario di trascrivere quanto deciso e che di seguito si riporta:

Punto 1):

Il Presidente assembleare procede nel dare completa lettura della bozza del nuovo statuto sociale, elaborata sulla base delle disposizioni di cui al D. L. 117/2017 e SMI.

Il documento viene poi posto in votazione e l'assemblea approva all'UNANIMITA'.

Lo Statuto viene allegato al presente atto deliberativo sub lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale.

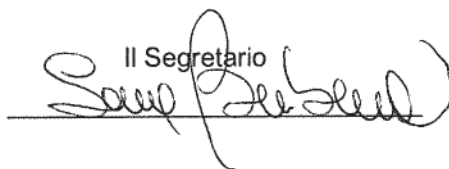
L'assemblea delibera di autorizzare il Presidente ad apportare eventuali ulteriori modifiche allo statuto richieste dal competente ufficio regionale del RUNTS.

Non essendovi altro tema di discussione, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea, congedando i presenti.

Il Presidente



Il Segretario



Registrato a Clusone il 26/05/2022

al N. 502 Serie 3

Con € *Eventi registrati e colla*

Per delega del direttore

IL FUNZIONARIO DELL'UFFICIO
TERRITORIALE DI CLUSONE

Giuseppe Sciarrino
Giuseppe Sciarrino

Firma su delega del Direttore Provinciale





STATUTO

CUORE DI DONNA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore o CTS"), un'associazione con la seguente denominazione **"CUORE DI DONNA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"**, o anche in breve **"CUORE DI DONNA APS"** e in seguito nel presente statuto come "associazione", con sede legale nel **Comune di CASAZZA (BG)**, via **NAZIONALE**, 81 e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, dell'attività di interesse generale rappresentata da interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (**art. 5, c. 1, lett. a CTS**), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti





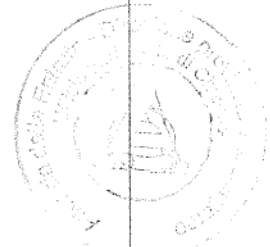
associati.

Più in particolare, l'associazione si propone di:

- a) sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica sulle problematiche che le patologie tumorali di tipo femminile recano sia dal punto di vista fisico che sociale;
- b) stimolare le agenzie sanitarie operanti sul territorio a proporre interventi mirati per le patologie tumorali di tipo femminile;
- c) rappresentare i diritti delle donne per la prevenzione e cura dei tumori femminili, per garantire l'accesso a cure di alta qualità e uguali per tutto il territorio nazionale;
- d) offrire mutuo-aiuto organizzando gruppi di incontro tra soggetti affetti dalla stessa patologia;
- e) creare in tutte le regioni, una rete di servizi per accompagnare e assistere gli associati a visite, esami, ritiro di referti, e per eventuali altre necessità connesse;
- f) creare dei rapporti di collaborazione con altri enti e associazioni che si occupano di patologie oncologiche di tipo femminile;
- g) organizzare seminari, incontri, corsi, iniziative e occasioni di studio e approfondimento inerenti le patologie tumorali femminili affrontando il tema della prevenzione e del recupero grazie ad uno stile di vita sano ed equilibrato.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle





condizioni economiche, non effettua discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione non subordina, sotto qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dal Decreto Ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021 e da eventuali e successive integrazioni e/o modificazioni.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 CTS, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (art. 35 CTS).

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che





condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta, secondo le indicazioni e la modulistica approvate dal Consiglio Direttivo, che dovrà contenere:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e gli altri dati eventualmente definiti dal Consiglio Direttivo;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

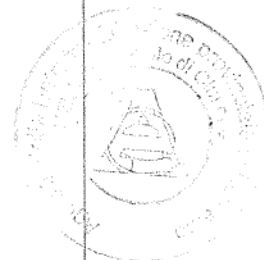
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, l'interessato può, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione della deliberazione di rigetto,





chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

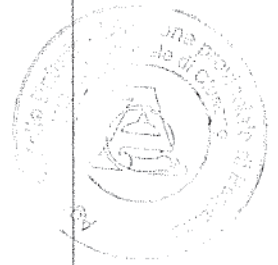
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate, per conto dell'associazione;
- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:





- rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota iniziale e annuale associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione; il recesso deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato o secondo il termine indicato nella stessa da parte dell'interessato.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni e/o alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata in forma scritta all'associato, che potrà presentare le proprie controdeduzioni ed eventualmente impugnare il





provvedimento del Consiglio Direttivo davanti all'Assemblea di soci, nella prima celebrazione utile.

In caso di ricorso, la qualità di associato è da intendersi sospesa, in attesa della decisione dell'organo assembleare adito.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (se previsto).

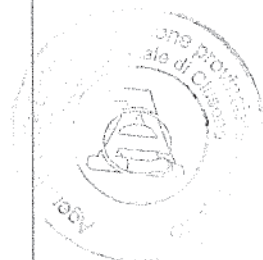
ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato esprime un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Il diritto di voto degli associati minorenni è esercitato dai

inciale di Bergamo



soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita per posta ordinaria o all'indirizzo di posta elettronica iscritto a libro degli associati, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Di norma l'Assemblea è celebrata in presenza; il Consiglio Direttivo ad unanimità può deliberare la convocazione e celebrazione dell'Assemblea in audio-video conferenza.

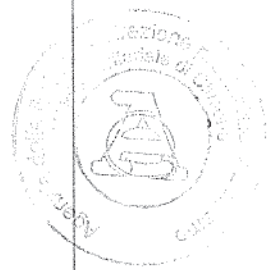
L'Assemblea in audio-video conferenza può svolgersi anche in più luoghi, audio-video collegati tra loro e alle seguenti

condizioni:

siano indicati nell'avviso di convocazione i termini e le modalità di collegamento;

- siano almeno presenti nello stesso luogo, il Presidente assembleare e il Segretario della riunione, affinché provvedano alla redazione e sottoscrizione del verbale assembleare;
- sia consentito al Presidente assembleare di accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza, nonché constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito ai soggetti collegati di partecipare alla discussione, di ricevere eventuale documentazione e/o di poterla visionare, nonché di partecipare alla votazione





simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approva il bilancio di esercizio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del CTS e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o





per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia riservato, per legge o per statuto, all'assemblea o ad altri organi associativi.

In particolare, sono compiti di questo organo:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- c) predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio





sociale;

- d) predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

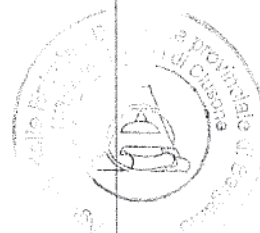
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e undici, nominati dall'assemblea, per la durata di quattro anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato con libertà di forma e validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Di norma il Consiglio Direttivo è celebrato in presenza; il Presidente può disporre la convocazione e celebrazione del Consiglio Direttivo in audio-video conferenza.

Il Consiglio Direttivo in audio-video conferenza può svolgersi anche in più luoghi, audio-video collegati tra loro e alle



seguenti condizioni:

- siano indicati nell'avviso di convocazione i termini e le modalità di collegamento;
- siano almeno presenti nello stesso luogo, il Presidente e il Segretario della riunione, affinché provvedano alla redazione e sottoscrizione del verbale;
- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione di tutti i collegati, il regolare svolgimento dell'adunanza, nonché constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito ai soggetti collegati di partecipare alla discussione, di ricevere eventuale documentazione e/o di poterla visionare, nonché di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste all'art. 26, c. 6, del CTS, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro

o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione, nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, con voto favorevole della maggioranza degli stessi.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al



ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del CTS.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti e in tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio circa l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli





amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione, costituito dal fondo iniziale e dagli avanzi di gestione realizzati dall'associazione, destinati ad incremento del patrimonio, al netto di eventuali disavanzi e comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, specificatamente destinati a patrimonio, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al





suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del CTS.

Tali risorse sono destinate prioritariamente al finanziamento delle attività sociali (per spese correnti); eventuali avanzi o disavanzi di gestione saranno sempre destinati al patrimonio dell'associazione salva diversa facoltà riconosciuta dalla legge.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, in conformità alle previsioni di cui all'art. 13 del CTS.

L'esercizio sociale si intende con decorrenza dall'1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta e attesta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 CTS, a seconda dei casi, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.





ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Qualora ne ricorra l'obbligo, osservati i requisiti previsti dall'art. 14 c. 2 del CTS, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Ricorrendone l'obbligo ai sensi dell'art. 14 c. 1 del CTS, l'associazione deve altresì redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale.

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- d) qualora istituito, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali previa istanza rivolta allo specifico organo tenuto



alla loro conservazione.

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.





ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati, fatte salve diverse disposizioni stabilite dalla Legge.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dettate dall'assemblea dei soci deliberante lo scioglimento o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto



Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)
e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

